



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Ordinanza n. 17, del 07 giugno 2021

OGGETTO: VIA COSTELLAZIONI E VIALE AURORA - ISTITUZIONE AREA PEDONALE IN BIBIONE, NEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

IL DIRIGENTE

Premesso che l'Amministrazione Comunale intende:

- a) perseguire azioni e progetti volti a migliorare la sicurezza degli utenti deboli della strada e, al contempo, valorizzare aree all'interno del territorio comunale per incentivare la socialità e la cultura verso la mobilità sostenibile;
- b) prevedere un programma di interventi finalizzati allo sviluppo del territorio, in grado di migliorare la qualità della vita;
- c) sviluppare ulteriormente il proprio impegno verso la definizione di azioni a sostegno del commercio in generale a cui riconosce un ruolo importante e capace di svolgere una funzione di integrazione e valorizzazione del territorio;

Dato atto che:

- a) con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 11 giugno 2020 è stata avviata in via sperimentale l'istituzione di area pedonale in località Bibione, nel comune di San Michele al Tagliamento;
- b) con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 17 luglio 2020 ad oggetto: "*Istituzione Area Pedonale in Località Bibione, nel Comune di San Michele al Tagliamento*" è stata approvata l'attuazione dell'area pedonale e le modifiche alla circolazione necessarie su parte delle strade interessate;

Tenuto conto che con la della deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 17 luglio 2020 si è inteso fra l'altro:

- a) approvare l'attuazione dell'area pedonale fino al 30 settembre 2021 compreso;
- b) confermare l'istituzione dell'area pedonale sopra citata per tutti i giorni della settimana (feriali e festivi), consentendo:
 1. l'accesso agli autorizzati;
 2. l'accesso per finalità di carico e scarico merci connesso alle attività produttive (complessivamente intese) ricadenti all'interno dell'area pedonale, nella fascia oraria compresa dalle 06:00 alle 10:00 e dalle ore 14:00 alle 16:00;

Richiamata altresì la precedente ordinanza dirigenziale n. 15, del 28 maggio 2021 con la quale, a seguito delle restrizioni sugli spostamenti delle persone, veniva istituita la ZTL per il solo arco temporale serale su viale delle Costellazioni e viale Aurora fino al 7 giugno 2021, posticipando all'8 giugno 2021 l'istituzione dell'area pedonale 00:00-24:00;

Preso atto della nota del 1 giugno 2021 dell'Ufficio Turismo con la quale comunica che in data 8 giugno 2021 le ditte incaricate provvederanno alla posa dell'arredo urbano per la chiusura dell'area pedonale;

Visto il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada";

Visto inoltre che secondo il d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "*Nuovo Codice della Strada*":

- a) per area pedonale deve intendersi la “zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali” (art. 3);
- b) “i comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. [omissis]” (art. 9);

Ritenuto necessario dare attuazione a quanto indicato nella deliberazione della Giunta comunale n. 117 del 17 luglio 2020 che qui si richiama integralmente;

Considerato che l'emissione delle ordinanze sulla circolazione stradale è atto di competenza dirigenziale, ex art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, competenza confermata anche dal TAR del Veneto con sentenza n. 1307/2007;

Visto il decreto sindacale n. 7, del 10 maggio 2019, con cui il Sindaco, ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha nominato il sottoscritto Dirigente del Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile con attribuzione delle funzioni relative all'adozione degli atti di cui all'art. 107 dello stesso T.U.E.L.;

ORDINA

Dalle ore 00:00 del giorno 08 giugno 2021 e fino alle ore 24:00 del 30 settembre 2021, per tutti i giorni, feriali e festivi:

- a) l'istituzione:
 1. di Area Pedonale permanente, disciplinata secondo la normativa vigente, lungo viale delle Costellazioni e viale Aurora, da Corso del Sole a via Ariete, come indicato nell'allegata planimetria;
 2. di doppio senso di circolazione lungo:
 - i. via Polluce;
 - ii. via Cassiopea;
 3. di divieto di transito all'intersezione tra:
 - i. via Polluce e via Costellazioni;
 - ii. via Cassiopea e via Costellazioni;
 4. di strada senza uscita all'intersezione tra:
 - i. via Polluce e Corso Europa;
 - ii. via Cassiopea e Corso Europa.

- b) Oltre a quanto previsto dalla disciplina sulla circolazione veicolare in Area Pedonale, la circolazione nell'area di cui al punto precedente è interdetta a tutti i veicoli eccetto:
 1. i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motori muniti di apposito contrassegno ex art. 188, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;
 2. i velocipedi;
 3. i veicoli in servizio di emergenza;
 4. veicoli adibiti all'espletamento dei servizi di Polizia stradale di cui all'art. 12, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, di soccorso e di protezione civile ove necessario;
 5. veicoli che garantiscono servizi pubblici essenziali;
 6. veicoli a servizio dell'Amministrazione comunale;
 7. veicoli di vigilanza privata;
 8. veicoli utilizzati per il carico e scarico merci connesso alle attività produttive (complessivamente intese) ricadenti all'interno dell'area pedonale, nella fascia oraria compresa dalle 06:00 alle 10:00 e dalle ore 14:00 alle 16:00, per il tempo strettamente necessario a tali operazioni, immettendosi ed uscendo dall'area interdetta utilizzando la più vicina strada laterale;
 9. eventuali ulteriori deroghe potranno essere concesse dal Comando di Polizia Locale.

I residenti, ovvero i soggetti domiciliati o dimoranti anche ai fini turistici in immobili siti all'interno dell'Area Pedonale oggetto del presente provvedimento, potranno ottenere apposita autorizzazione previa formale richiesta al Comando di Polizia Locale.

- c) Al Settore Lavori pubblici e Gestione del Territorio del Comune di San Michele al Tagliamento di provvedere all'installazione della segnaletica necessaria secondo quanto previsto dalla disciplina sulla circolazione stradale vigente, oltre all'integrazione della segnaletica come segue:
1. di direzione obbligatoria "diritto", sulle strade comunali interessate dall'attraversamento dell'Area Pedonale istituita con il presente provvedimento, ad eccezione di via Ariete;
 2. di direzioni consentite "diritto" e "sinistra" lungo via Ariete all'intersezione con viale Aurora;
 3. di direzione obbligatoria a "sinistra" su via delle Colonie all'intersezione con via Ariete, nonché la relativa segnaletica di preavviso;
 4. di strada senza uscita all'intersezione tra:
 - i. via Polluce e Corso Europa;
 - ii. via Cassiopea e Corso Europa.

Gli organi di Polizia di cui all'art. 12, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" sono incaricati all'esecuzione e vigilanza del presente provvedimento.

DISPONE

Che la presente ordinanza, valida dalla data della firma, sarà resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione all'Albo Pretorio telematico del Comune per giorni 15 (quindici);
- b) attraverso la posa della prescritta segnaletica stradale fissa e mobile a cura del Settore Lavori pubblici e Gestione del Territorio del Comune di San Michele al Tagliamento.

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

IL DIRIGENTE

dott. William Cremasco
*Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 07 marzo 2005, n. 82
Codice dell'Amministrazione Digitale*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Cremasco William

CODICE FISCALE: TINIT-CRMWLM76B20F904J

DATA FIRMA: 07/06/2021 09:50:41

IMPRONTA: 32343361393136336561623531626462343039356565353863383735373636626339336665653537